



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 44

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. MODIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N.40 DEL 03.05.2020. LIMITAZIONE ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI AL FINE DI CONSENTIRE L'ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEL RISCHIO DI AGGREGAZIONE PER LA POPOLAZIONE. DPCM26.04.2020 - "FASE 2".

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con l'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute sono state individuate le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" disponendo prescrizioni da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 ha introdotto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 ha introdotto "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 ha previsto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ha introdotto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in

particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: "Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione";

VISTI i successivi D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020);

VISTO il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) ([GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020](#));

VISTO ed esaminato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, con il quale si dà avvio alla così detta “Fase 2”, con la previsione di una ripartenza delle attività commerciali ed economiche, già a partire dal 27 Aprile e progressivamente in maniera più ampia dal 4 Maggio in poi, pur mantenendo ferme per la pubblica amministrazione le previsioni indicate dall'art.87 del D.L.18/2020;

VISTO in particolare l'art.1 lettera gg) e hh);

RICHIAMATO l'art.2 comma 6 del precitato decreto che specifica che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali di cui all'allegato 6;

VISTO che nelle premesse del suddetto protocollo viene specificato che *“la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino*

delle condizioni di sicurezza”;

EVIDENZIATO che nelle predette premesse è altresì prevista la possibilità di fare ricorso al lavoro agile ovvero a soluzioni organizzative straordinarie ...”*al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro ...in quanto è obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative . Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o sospensione temporanea delle attività;*

PRESO ATTO che nel predetto protocollo vengono disciplinate specificamente le misure da adottare relativamente a (informazione, ingresso in azienda, accesso dei fornitori esterni, pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale, gestione di spazi comuni, organizzazione aziendale, gestione entrata e uscita, gestione di una persona sintomatica, sorveglianza sanitaria/medico competente ettc.) precisando che all’interno dei propri luoghi di lavoro, le imprese le adottano unitamente alle misure previste dal DPCM 11.03.2020 e alle ulteriori misure di precauzione equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro;

CONSIDERATO che, alla luce nuovo quadro delineato dal suddetto DPCM di riavvio progressivo delle attività economiche, si è richiesto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs.81/2008 di definire nuove misure organizzative sulla prestazione di lavoro onde aggiornare le misure di sicurezza già adottate, tutelando la salute dei dipendenti e nel contempo garantendo ai cittadini i servizi essenziali, in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza;

VISTO che, nelle more della definizione delle suddette misure con precedente ordinanza n.40 del 03.05.2020, sono state individuate le attività indifferibili da rendersi in presenza, e quindi aggiornare le misure già adottate, tutelando la salute dei dipendenti e nel contempo garantendo ai cittadini i servizi essenziali;

VISTO che in data odierna il predetto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs.81/2008, nel corso di una riunione preliminare in merito alle nuove misure organizzative da adottare in relazione alle disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020, ha illustrato i **protocolli per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro** al riguardo adottati e precisamente il protocollo del **24 aprile 2020** su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, condiviso con i Ministeri dello Sviluppo Economico, della Salute, del Lavoro e con le parti sociali, consiste nella integrazione e nell’aggiornamento del **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”**, già adottato il 14 marzo 2020 nonché quello del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’INAIL in data **23 aprile 2020** e approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso la Protezione Civile, è denominato **“Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”**;

CONSIDERATO che le misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, come sopra illustrate nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico da ultimo citato e pubblicato da INAIL, rendono necessario eseguire una serie di interventi che costituiscono condizioni imprescindibili per la prosecuzione dei servizi in presenza individuati nella precedente ordinanza;

VISTO che la giunta comunale nella seduta tenutasi in data odierna, in relazione alle prime indicazioni sopra descritte, ha espresso apposito indirizzo nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa per l’adozione **misure organizzative** (rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro) **di informazione e formazione** (permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio attraverso affissione di poster/locandine/brochure che pubblicizzano le suddette misure) Misure igieniche e di

sanificazione degli ambienti (acquisizione di prodotti per l'igienizzazione ma anche dispositivi di protezione individuali -DPI-per le vie respiratorie);

VISTO inoltre che nella suddetta deliberazione è stata valutata la necessità di coinvolgere l'associazione volontari protezione civile, in relazione alle funzioni di assistenza e sostegno alla popolazione già in precedenza attivate in relazione all'emergenza sanitaria in atto, nelle attività di ingresso degli utenti presso la residenza comunale, di rilevazione della temperatura e di indirizzamento verso le aree protette di gestione delle pratiche inerenti i servizi da rendere in presenza;

VISTA inoltre la direttiva n.3/2020 del Ministro della funzione pubblica ad oggetto "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni";

EVIDENZIATO che la suddetta direttiva "relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 20203 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione".

VISTO l'art.50, comma 2 del d.lgs.n.267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco come capo dell'Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

DISPONE

1. nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori ed anche del rischio di aggregazione per la popolazione, **a modifica della precedente ordinanza n.40 del 03.05.2020, a far data dal 08.05.2020 onde consentire l'adozione delle misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2** e fino alla loro relativa attuazione, l'accesso agli uffici comunali da parte degli utenti è consentito esclusivamente relativamente alle seguenti attività:

Attività della protezione civile/polizia locale Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 11:30

Attività urgenti ed indifferibili dell'Anagrafe e dello stato civile (denunce di nascite e morte)
Lunedì e mercoledì dalle 8:30 alle 11:30

Attività urgenti ed indifferibili dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria previo appuntamento telefonico 06.9546.0093 + interno 1 - diretto 06.87780381 oppure 06.9546.0093 + interno 6 - diretto 06.88656284

Attività urgenti ed indifferibili dei servizi sociali previo appuntamento telefonico 06.9546.0093 + interno 4 - diretto 06.87787890

Attività urgenti ed indifferibili di protocollazione: Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 11:30

2. i responsabili di posizione organizzativa ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno affinché, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, fino al momento in cui non saranno attuate le misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, come in premessa illustrate, venga confermata la modalità del lavoro agile per lo svolgimento delle mansioni non immediatamente funzionali all'erogazione di servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, fermo restando l'assicurazione di un contingente

adeguato di personale in presenza per garantire il presidio di ciascun ufficio.

Galliciano nel Lazio, 07-05-2020

IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI
